

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; collegamento in streaming per il pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per il sostegno del Nido familiare – servizio tagesmutter approvato con delibera di Consiglio comunale n. 41 dd. 30/12/2011 e relative modifiche e ritenuto di adeguare lo stesso alle nuove esigenze delle famiglie aumentando le ore massime di servizio da ore 960 ad ore 1200 per l'anno in corso dal 01/01 al 31/12 / (art. 2) e precisando in tabella (art. 3) che oltre il valore ICEF 0,50 non vengono erogati sussidi e modificando l'art. 7 ;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;

VISTO il parere sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal segretario comunale, e di regolarità contabile della ragioneria comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;

CON voti favorevoli 14 , contrari 0 , astenuti 0 su numero 14 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche come sopra indicate al “Regolamento per il sostegno del Nido familiare – servizio tagesmutter “ che risulta sempre composto da numero 8 articoli nel testo modificato ed allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità vista la necessità e l'urgenza di procedere all'attivazione del sostegno finanziario del servizio tagesmutter;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
 - ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **27/05/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **06/06/2021**.

Canal San Bovo, lì 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 27/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **25.05.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEL NIDO DI INFANZIA- SERVIZIO TAGESMUTTER.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 25/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 25/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEL “NIDO FAMILIARE - SERVIZIO *TAGESMUTTER*”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2011

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2012

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2013.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 25/05/2021.

Art. 1
Finalità

1. Il COMUNE DI CANAL SAN BOVO sostiene mediante la concessione di sussidi il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”, di seguito denominata “legge provinciale”, operanti sul territorio provinciale, al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2
Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune i cui bambini fruiscono del servizio, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni o, al compimento del terzo anno di età, fino a quando non possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento, per un massimo di 1200¹ ore per l’anno in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre.

2. Il sostegno corrisponde a un sussidio orario erogato agli organismi di cui all’articolo 7 lett. b) della legge provinciale al fine della riduzione del corrispettivo richiesto alle famiglie per la fruizione del servizio.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d’infanzia, il sussidio può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3
Modalità di calcolo del sussidio

1. Il Comune determina il sussidio orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell’art. 10, lett. f) della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l’utilizzo dell’Indicatore della Condizione Economica Familiare (di seguito I.C.E.F.).

3. Il sussidio orario va da un minimo pari ad euro 4,40² ad un massimo pari ad euro 6,00 per ora bambino in corrispondenza di valori decrescenti I.C.E.F. come specificato nella seguente tabella, ed applicando scaglioni intermedi arrotondati di Euro 0,10 in 0,10:

¹ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 di data 25/05/2021

² Importo modificato da € 3,00 a € 4,40 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 07/02/2013

	Classi di valore I.C.E.F.	Valore del contributo orario
Valore ICEF al di sotto del quale si paga il massimo	0,13	Euro 6,00
Valore ICEF al di sopra del quale si paga il minimo	0,30	Euro 4,40 ³
Valore ICEF al di sopra del quale non viene erogato nessun contributo	0,50	Euro 0,00 ⁴

4 Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite. Il sussidio è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di malattia debitamente documentata.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili.

1. In riferimento ai bambini, portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista il “nido familiare – servizio *tagesmutter*” in forma personalizzata, il Comune nell’erogazione del sussidio può derogare ai requisiti di cui all’articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici comunali entro il termine del mese precedente l’inizio della fruizione del servizio, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e l’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegato l’I.C.E.F del proprio nucleo familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande e l’ammissione al contributo viene definita con atto del Responsabile dell’Ufficio competente e sino all’esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

³ Importo modificato da € 3,00 a € 4,40 con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 07/02/2013

⁴ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 di data 25/05/2021

3. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a far data dal primo settembre 2011⁵.

Art. 6

Liquidazione del sussidio

1. Il sussidio è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).
2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore al netto del sussidio orario concesso dal Comune.

Art. 7⁶

Borsa di studio per operatore educativo di nido familiare servizio tagesmutter

1. Il Comune di Canal San Bovo erogherà un contributo per la frequentazione del corso di formazione per operatore educativo di nido familiare servizio tagesmutter ; i soggetti destinatari sono soggetti i residenti nel Comune di Canal San Bovo che conseguiranno il titolo di operatore educativo di nido familiare servizio tagesmutter e che attiveranno il servizio sul territorio comunale.
2. L'ammontare del contributo e la relativa liquidazione verrà determinato, in base alle disponibilità di bilancio, dalla Giunta comunale su indicazione della Commissione famiglia.

Art. 8

Responsabilità del Comune

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del sussidio.

⁵ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2012

⁶ Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 di data 25/05/2021